

TITOLO DEL PROGETTO: La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana: le regole e le definizioni di D. 50, 17

#### DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto si inserisce all'interno del PRIN 2020, recante il titolo "La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana" ("Word as a Precept in Roman Legal Experience"), P.I. Giovanni Luchetti. L'ambizioso scopo del PRIN è quello di indagare la dimensione precettiva della parola nella storia giuridica romana, tramite un approfondimento delle innumerevoli questioni che vi si collegano. L'enunciato giuridico, come noto, riveste un peso determinante rispetto ai comportamenti umani, con una presa straordinaria sulla vita di una comunità. Il vissuto arcaico rivela, sotto questo profilo, la sua distanza da noi (ma già dagli sviluppi tardorepubblicani) proprio in virtù di un uso peculiare della parola, non di rado al centro di locuzioni dal carattere indubbiamente performativo. Pur se non mancano, anche negli ultimi secoli della repubblica e poi nel principato, sopravvivenze di una simile concezione formalistica, l'attenzione deve estendersi al di là delle sue indubbe persistenze nelle epoche posteriori. Quel che più rileva è la circostanza che la parola – pur se sotto altra veste: "laica" e "razionale", più flessibile e aperta rispetto ai propositi del legislatore o all'autonomia delle parti (ma non meno rigorosa e vincolante) – ha mantenuto la sua assoluta centralità da molteplici punti di vista. L'indagine consiste dunque nell'esame di questi profili affrontandoli analiticamente, e in una prospettiva diacronica che li isoli come fenomeni compiuti, ma non ne trascuri, al tempo stesso, gli intrecci e gli inevitabili momenti di continuità.

La sede bolognese, in particolare, si occupa dell'età tardoantica e soprattutto giustiniana, quando la volontà dell'imperatore rimane l'unica fonte di produzione del diritto ancora viva. Giustiniano, come noto, intende realizzare (e pretende di aver realizzato) un sistema del tutto autosufficiente: privo di ambiguità e antinomie, coerente e completo. Se ormai l'imperatore è l'unico creatore e interprete del diritto, meriterà di essere approfondita l'attenzione che, in un simile contesto, i compilatori riservano al significato delle parole, recuperando la tradizione, e a volte innovando, anche attraverso l'impiego di vere e proprie definizioni legislative (o che almeno vengono presentate come tali, anche se attinte dalle opere del passato). Al riguardo, appare una scelta particolarmente significativa e pienamente consapevole la creazione dei due titoli conclusivi del Digesto, ossia D. 50, 16 (*De verborum significatione*) e D. 50, 17 (*De diversis regulis iuris antiqui*). Essi assolvono la funzione di fissare i principi generali del sistema della compilazione e di permettere all'interprete una più corretta comprensione e applicazione delle regole ricavabili dalle diverse soluzioni casistiche

crystallizzate nella raccolta di *iura*. Proprio alle definizioni e alle regole contenute in D. 50, 16 e D. 50, 17 attingeranno ampiamente gli interpreti successivi, in un lungo percorso che – attraverso precisazioni, distinzioni, decontestualizzazioni e cesure – condurrà alla creazione di un linguaggio tecnico-giuridico comune a gran parte d'Europa.

Si richiede dunque di sviluppare un progetto di ricerca che si inquadri nello studio sistematico delle definizioni (e regole) contenute nel titolo conclusivo del Digesto, così come nell'esame del loro reimpiego in molteplici momenti della cosiddetta "tradizione romanistica".